

CASS. PEN., SS.UU., 31 MARZO 2022 (13 OTTOBRE 2022), N. 38809

QUESTIONI CONTROVERSE

"Se, in presenza di ricorso per cassazione inammissibile per ragioni diverse dalla tardività dello stesso, la Corte di cassazione possa rilevare ex officio la illegalità della pena in quanto di specie diversa rispetto a quella di legge o inflitta in misura superiore al massimo edittale, al di fuori delle ipotesi in cui ciò derivi da sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa norma e/o da mutamento normativo in melius della stessa".

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cost., artt. 3, 13, 25, 27; cod. proc. pen., art. 606; d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274: art. 52.

SOLUZIONI ADOTTATE

«Pur in presenza di un ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione *ab origine* contraria all'assetto normativo vigente».

* Consigliere della Corte di cassazione